

# LA COSTITUZIONE TELEMATICA E LA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO MEDIANTE PEC DELL'UFFICIO

---

ANALISI DELLA NORMATIVA, DELLA  
PRASSI E DELLA GIURISPRUDENZA

## Articolo 40 D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)


*Ai sensi dell'articolo 40 del CAD «Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici».*

*L'articolo 2 comma 2, del CAD dispone che «Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]».*

*L'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che: «Per amministrazioni pubbliche si intendono... le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».*

## Articolo 2, comma 6, CAD

L'articolo 2 comma 6, del CAD dispone, tra l'altro, che *«Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico»*.



Articolo 2, comma 4, DM 23 dicembre 2013, n. 163

*«Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82... ove non diversamente stabilito dal presente regolamento»*

## Articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992

### *Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici*

L'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, è stato modificato dall'articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119

## Articolo 16-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992

*«Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. **La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte**».*

## Articolo 16-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

*«Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16».*

## Articolo 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 (nuova versione)

*«Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche».*

## Articolo 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 (precedente versione)

*«Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione».*

## Articolo 16, comma 2, del D.L. 119 del 2018

*«L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche».*

## Articolo 16-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 546/1992

*«I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni».*

## Articolo 16-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992

*«L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto».*

**Il domicilio digitale eletto è l'unico valido per le notificazioni e le comunicazioni processuali.**

# Decreto MEF 23 dicembre 2013, n. 163

*Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*

## Articolo 2

### *Ambito di applicazione*

*1. Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.*

*2. La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento.*

*3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.*

*4. (omissis)*

## Articolo 4

### *Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa*

1. *La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori di cui all'articolo 3, comma 2, con le modalità di cui all'articolo 9.*

2. *La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa redatta ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale.*

3. *Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.*

# Articolo 5

## *Notificazioni e comunicazioni telematiche*

*1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

*2. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

*3. Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).*

*4. La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto, con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del S.I.Gi.T., secondo le specifiche tecniche stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.*

# NOTIFICA A MEZZO PEC

- **È tempestiva la notifica a mezzo PEC effettuata tra le ore 21.00 e le ore 23.59 dell'ultimo giorno utile.** Con la sentenza del 9 gennaio 2019, n. 75 la Corte Costituzionale pone fine all'annosa questione giurisprudenziale in ordine all'applicabilità dell'art. 147 c.p.c. alle notifiche telematiche degli atti processuali, sancendo un principio che ha inevitabili ricadute anche in materia di processo tributario telematico e notificazione via PEC dei provvedimenti di natura sostanziale.
- Con la sentenza n. 75 del 2019 il Giudice delle leggi, davanti a cui era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-*septies*, D.L. n. 179/2012, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, ne ha sancito l'**incostituzionalità** nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione sia generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfezioni per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

# Articolo 6

## *Elezione di domicilio digitale e sue variazioni*

- 1. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.*
- 2. Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 sono effettuate con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ed hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*
- 3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei successivi gradi del processo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

## Articolo 9

### *Notificazione e deposito degli atti*

- 1. Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché' quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5.*
- 2. Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.*
- 3. Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.*

## Consultazione degli atti processuali prima della costituzione in giudizio

- Articolo 76 delle norme di attuazione del c.p.c. : *«Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti, e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo».*
- In forza del rinvio alle norme del c.p.c. operato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 la citata disposizione si applica anche al processo tributario.
- Quindi l'esame di atti e documenti, per volontà del legislatore, è svincolato dal formale atto di costituzione.
- Tale interpretazione è stata fornita dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria con la **risoluzione del 10 ottobre 2003, n. 10**

# Articolo 10

## *Modalità di costituzione in giudizio*

- 1. *La costituzione in giudizio del **ricorrente**, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T. del ricorso, della nota di iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione*
- ...
- 3. *La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della **parte resistente** avviene con le modalità indicate al comma 1.*

# ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

## ARTICOLO 25 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

- Detta previsione riconosce in capo **al difensore e al dipendente** di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli Enti locali, il potere di certificazione della conformità degli atti, ovvero di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme ovvero estratti dal fascicolo processuale telematico.
- Questo, per consentire il deposito e la notifica con modalità telematica della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme.

# Articolo 13

## *Giudizio d'appello*

*1. Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio d'appello di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, valgono le medesime modalità indicate negli articoli 10, 11 e 12.*

*2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale è valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.*

## Circolare dell'11 maggio 2016, n. 2/DF

*«...ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali, ovvero con quelle telematiche presso le Commissioni tributarie ove risultino attivate tali attività».*

*«In sostanza, la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, ai sensi dell'articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati».*

# Applicazione territoriale del PTT

## **Decreto 4 agosto 2015**

CTP e CTR Umbria e Toscana (a partire dal 1° dicembre 2015)

## **Decreto 30 giugno 2016**

CTP e CTR Abruzzo e Molise (a partire dal 15 ottobre 2016)

CTP e CTR Piemonte e Liguria (a partire dal 15 novembre 2016)

CTP e CTR Veneto ed Emilia Romagna (a partire dal 15 dicembre 2016)

## **Decreto 15 dicembre 2016**

CTP e CTR Campania, Puglia e Basilicata (a partire dal 15 febbraio 2017)

CTP e CTR Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia (a partire dal 15 aprile 2017)

CTP e CTR Calabria, Sicilia e Sardegna (a partire dal 15 giugno 2017)

CTP e CTR Marche, Valle d'Aosta, Trento e Bolzano (a partire dal 15 luglio 2017)

**Dal 15 luglio 2017 il PTT è attivo in tutto il Paese**

## Costituzione in giudizio del resistente in via telematica a fronte di ricorso in modalità cartacea

L'articolo 2, comma 3, del regolamento dispone che ***“La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore”***.

Questo è l'unico vincolo prescritto dalla normativa che disciplina il PTT, con riguardo alle modalità di notifica e deposito di atti processuali, che obbliga la sola parte che ha adottato in primo grado le modalità telematiche a proseguire il giudizio di merito, compreso il grado di appello, avvalendosi esclusivamente degli strumenti del processo telematico.

**Nessun obbligo è invece previsto per l'ipotesi inversa di avvio del processo con modalità cartacea.**

## Costituzione in giudizio del resistente in via telematica a fronte di ricorso in modalità cartacea (segue)

La norma in questione, non a caso, utilizza il termine “parte”, che indica indifferentemente il ricorrente o il resistente.



Infatti, il principio di facoltatività garantisce ad entrambe le parti la possibilità di scegliere se avvalersi degli strumenti del PTT e non vincola l'altra parte.

Lettura delle norme in questione in un'ottica logico-sistematica, da cui si evince il chiaro intento del Legislatore di indirizzare tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, inclusi quelli giudiziari, verso la digitalizzazione

# Costituzione in giudizio del resistente in via telematica a fronte di ricorso in modalità cartacea (segue)

## **Sentenza del 16 luglio 2018, n. 1908 – CTR Emilia Romagna**

La costituzione in giudizio telematica è valida indipendentemente dalla modalità di introduzione del giudizio con la modalità ordinaria tradizionale.

## **Sentenza del 20 aprile 2018, n. 780 – CTR Toscana**

Valido l'appello notificato via PEC anche se il giudizio di primo grado si è svolto con modalità cartacea.

## **Sentenza del 31 maggio 2017, n. 1377 – CTR Toscana**

Inammissibilità dell'appello prodotto con notifica a mezzo PEC, in quanto necessario l'utilizzo della procedura telematica sin dal primo grado.

## **Sentenza del 30 maggio 2017, n. 3133 – CTR Lazio**

Inammissibilità della costituzione telematica del controricorrente nel caso in cui il ricorrente abbia optato per il deposito cartaceo.

# Costituzione in giudizio del resistente in via telematica a fronte di ricorso in modalità cartacea Raggiungimento dello scopo (segue)

**Sentenza 18 aprile 2016, n. 7665**

**Sezioni Unite della Corte di cassazione**

*«La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014)».*

*«Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte».*

# Costituzione in giudizio del resistente in via telematica a fronte di ricorso in modalità cartacea Raggiungimento dello scopo (segue)

**Sentenza 15 aprile 2016, n. 9772**

**Corte di cassazione**

Resa nell'ambito del processo civile telematico.

*Questione da risolvere «secondo il principio cardine di strumentalità delle forme, desumibile dal combinato disposto degli articoli 121 e 156 c.p.c., le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire».*

## Facoltatività del PTT in secondo grado

Il Regolamento non prevede alcuna preclusione alla possibilità di scegliere se adottare o meno le modalità telematiche di instaurazione del giudizio anche in grado di appello.

Nelle “*Definizioni*” di cui all’articolo 1 del Regolamento si precisa che per “*ricorso*” si intende sia il ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale che quello proposto alla Commissione tributaria regionale.

**Resta fermo l’obbligo prescritto dal comma 3 dell’articolo 2 del Regolamento di utilizzare il mezzo telematico per la parte che vi abbia già optato nel primo grado di giudizio.**

# Facoltatività del PTT in secondo grado

## **Sentenza della Corte di cassazione 17 aprile 2018, n. 9430**

In un caso di notifica telematica dell'appello in un momento precedente l'attivazione del PTT nella realtà territoriale di riferimento, ha affermato che *“Nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico; in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile (Cass. ord. n. 18321/17, 17941/16)”*.

## **Conforme ordinanza della Corte di cassazione 29 ottobre 2018, n. 27425**

# Facoltatività del PTT in secondo grado

## Ordinanza della Corte di cassazione 29 ottobre 2018, n. 27425

In un caso di notifica telematica dell'appello in un momento precedente l'attivazione del PTT nella realtà territoriale di riferimento, ha affermato che *“Nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico; in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile (Cass. ord. n. 18321/17, 17941/16)”*.

## Utilizzo della modalità telematica ante PTT

### **Sentenza del 7 giugno 2018, n. 618 – CTR Abruzzo**

Facoltà di scelta delle modalità telematiche anche se notifica e deposito del ricorso sono antecedenti all'entrata in vigore del PTT.

### **Sentenza dell'8 maggio 2018, n. 4332 – CTR Campania**

E' sufficiente la mera indicazione dell'indirizzo PEC nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per rendere operativo *ope legis* il relativo indirizzo come "elezione di domicilio digitale", ai fini della valida notifica mediante PEC dell'atto di appello.

### **Sentenza del 5 dicembre 2017, n. 5082 – CTR Lombardia**

La notifica dell'appello eseguita tramite PEC ante PTT è soltanto nulla, in quanto effettuata in una forma legislativamente prevista ed atta ad assicurare la conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario e, quindi, è sanabile per raggiungimento dello scopo.

# Utilizzo della modalità telematica ante PTT

## SOLUZIONE



### **Norma di interpretazione autentica Articolo 16, comma 2, del DL n. 119 del 2018**

#### Relazione illustrativa

*«Tale facoltà è prevista, pertanto, in ogni grado di giudizio e anche se il giudizio di primo grado si è svolto interamente con modalità cartacea in quanto il telematico non era attivo nella regione, ovvero nessuna della parti, nonostante l'attivazione del PTT, abbia esercitato detta facoltà»*

*«Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, del regolamento n. 163/13, laddove viene stabilita l'obbligatorietà per la parte di utilizzare le modalità telematiche in secondo grado laddove la stessa modalità sia stata utilizzata in primo grado».*

## Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria Risoluzione n. 2 del 2017, paragrafo IV, punto 3)

*«In considerazione della avvenuta attivazione del Processo Tributario Telematico, i Presidenti di Commissione e, per le specifiche competenze, i Presidenti di sezione ed i Vice Presidenti, avranno cura di sollecitare tutti i componenti dei collegi all'utilizzo della piattaforma informatica S.I.Gi.T. per la consultazione via internet dei fascicoli processuali depositati in via telematica, rammentando che in tali casi gli atti processuali sono immediatamente disponibili, oltre che per il relatore, anche per tutti i giudici del collegio al quale gli stessi sono assegnati».*